


# STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI

## PRG



ZONA F  
SERVIZI ED ATTREZZATURE PUBBLICHE

### SOTTOZONE



F1  
PARCO REGIONALE DELL'APPIA ANTICA  
L.R. 66/88



F2  
PARCO




F3  
VERDE URBANO - SPORT - TEMPO LIBERO



F4  
SERVIZI E ATTREZZATURE DI CARATTERE URBANO



F5  
ISTRUZIONE SUPERIORE



Il terreno sito in Marino distinto in catasto al Fig. 29 part.IIIa 1928-1929, ricade come segue:

**Particella 1928 Zona F; Sottosozona F/4.**

**Particella 1929 Zona F; Sottosozona F/3.**

### Sottosozona F/4 – Zone per Servizi ed Attrezzature Pubbliche.

Le zone per servizi pubblici sono destinate alla realizzazione delle attrezzature generali a scala urbana e delle attrezzature di quartiere.

Si definiscono come attrezzature generali i servizi pubblici quali: municipio, mattatoio, mercato, ambulatorio, centri comunali per lo spettacolo, autostazione, chiese.

Si definiscono come attrezzature di quartiere i servizi pubblici relativi a: asili nido, scuole materne, scuole elementari, scuola media, attrezzature religiose, centro civico e sociale, uffici amministrativi, attrezzature sanitarie e socio - assistenziali.

In tali zone il piano si attua per intervento diretto su superficie minime di intervento determinate di volta in volta in funzione del tipo di servizio pubblico da realizzare in ottemperanza alle legislazioni e normative specifiche vigenti.

La destinazione d'uso, pur tenendo conto delle indicazioni del P.R.G. che hanno valore di massima, va specificata con apposita delibera del Consiglio Comunale sulla base di elementi di conoscenza più approfonditi (formazione di consorzi intercomunali, approvazione di leggi nazionali e

regionali specifiche, precise richieste di intervento basate su programmi di fattibilità).

La progettazione di ogni singolo intervento deve contenere la pianificazione di massima estesa a tutta la superficie territoriale della zona omogenea sulla quale si prevede l'intervento.

In mancanza di specifiche leggi e normative di settore (ad es. vedi D.M. del 18.12.75 per edilizia scolastica) si applicano i seguenti parametri ed indici:

a) indice di utilizzazione fondiaria = 0,40 mq/mq.

b) parcheggi inerenti le costruzioni = 10 mq/100 mc

c) altezza massima mt 10,50

d) indice di utilizzazione e parcheggi per attrezzature all'aperto 0,20 mq/mq.

Nella sottosozona F4 limitrofa al complesso ospedaliero si prevede la realizzazione di una pista per elicotteri.

### Sottosozona F/3

Questa sottosozona è destinata a verde pubblico, attrezzato per lo sport ed il tempo libero. Nelle aree in essa comprese potranno essere realizzati impianti sportivi e costruzioni destinate allo svolgimento di attività culturali e ricreative.

Tali costruzioni o manufatti dovranno essere circondate da spazi verdi, non dovranno arrecare alcun danno alle alberature esistenti e dovranno uniformarsi alle caratteristiche panoramiche ed ambientali.

I P.U.A. fisseranno l'ubicazione ed il tipo di attrezzature applicando i seguenti indici e parametri:

- U.F. sia per gli impianti coperti che scoperti 0,30 mq/mq. Per il calcio o per le attrezzature più complesse l'indice viene elevato a 0,85 mq/mq;

- H= max 7 mt;

- parcheggi inerenti le costruzioni 10 mq per ogni 100 mc;

- parcheggi di urbanizzazione primaria in ragione di un posto macchina ogni quattro utenti l'impianto;

- distanze dai confini degli impianti scoperti: ml. 10,00;

- distanze tra costruzioni in ragione del rapporto 1/1 tra altezza e distanza;

- distanza delle strade: mt. 10,00 salvo eventuali fasce di rispetto riportate negli elaborati di piano.

Le aree così individuate potranno essere date in concessione a privati e/o associazioni per la gestione delle attrezzature attraverso un rapporto convenzionato con l'Amministrazione Pubblica che dovrà regolamentare:

- la cessione alla Pubblica Amministrazione delle aree oggetto dell'intervento;

- la realizzazione di tutte le opere per rendere l'impianto e le attrezzature funzionanti e collegate alle urbanizzazioni primarie;

- garantire l'uso pubblico del servizio;

- definire l'aspetto temporale della concessione e della gestione degli impianti.

Per quanto riguarda la sottosozona F3 di proprietà comunale comprendente il bosco Ferentum, sono consentiti interventi volti al recupero del sistema ambientale e alla valorizzazione del verde.

Sono consentiti inoltre manufatti e attrezzature necessarie al miglioramento della fruibilità pubblica delle aree come sentieri di visita pedonali o equestri.

# STRUMENTI URBANISTICI ADOTTATI

## PUCG



### PROPRIETA' COMUNALI E ATTUAZIONE DEGLI STANDARD

Aree per l'istruzione  
(Asili nido, scuole materne e scuole dell'obbligo)

- A** STua - 8 - Infanzia e primaria "Elsa Morante"
- A** STuc - P6 - Parco Spigarelli



### SISTEMA DELLE DOTAZIONI, DEGLI IMPIANTI E DELLE INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE

#### Dotazioni pubbliche

esistenti

- T7a** Dotazioni pubbliche esistenti di livello territoriale
- Vp** Dotazioni pubbliche in edifici storici
- Vpr** Dotazioni pubbliche esistenti di livello locale
- Sp** Spazi verdi pubblici attrezzati
- Sp** Spazi pubblici attrezzati per lo sport

VF - Vigili del fuoco  
Am - Edifici amministrativi  
SA - Salute e assistenza  
Is - Istruzione  
Cu - Edifici di culto  
Ic - Interesse comune (socio-culturali)  
Sp - Attrezzature e spazi attrezzati per lo sport  
Mc - Aree mercatali  
Vp - Verde attrezzato a parco, giardino e per il gioco

#### Art.107 Dotazioni pubbliche

1. Le *Dotazioni pubbliche* sono articolate, distinguendo il livello territoriale e il livello locale, in:

- a) Dotazioni pubbliche esistenti di livello territoriale
  - b) Dotazioni pubbliche esistenti in edifici storici
  - c) Dotazioni pubbliche esistenti di livello locale
  - d) Spazi verdi pubblici attrezzati
  - e) Spazi pubblici attrezzati per lo sport
- Le *Dotazioni pubbliche* sono caratterizzate secondo le seguenti categorie:
- Istruzione - Is
  - Interesse comune - Ic
  - Edifici di culto - Cu
  - Edifici amministrativi - Am
  - Vigili del Fuoco - VF
  - Attrezzature e impianti sportivi - AS
  - Verde attrezzato a parco, giardino e per il gioco - Vp
  - Spazi attrezzati per lo sport - AS
  - Aree mercatali - Mc

2. Le *Dotazioni pubbliche* sono individuate e quantificate ai sensi della LR 38/1999 e del PTPG.

3. Per la disciplina relativa alle *Dotazioni pubbliche di livello territoriale* di cui al comma 1 il PUCG-DP rimanda alle rispettive norme di settore e al rispetto dei parametri e delle grandezze urbanistiche ed ecologiche che seguono:

Tabella 1 Art.107- Dotazioni pubbliche di livello territoriale

Attrezzature	Indice If mq/mq	Indice Copertura IC %	Indice IP %	Parcheggi pertinenziali	Parcheggi Pubblici	Densità Arborea DA	Densità Arbustiva DAR
Istruzione superiore	(1)	(1)	40%	1mq/10mq di SL	1mq/5mq di SL	40 alberi/ha	40 arbusti/ha
Assistenza e sanità	(1)	(1)	40%	10mq/1 posto letto	1mq/3mq di SL	40 alberi/ha	40 arbusti/ha
Attrezzature e impianti sportivi	0,60	40%	40%	1mq/10mq di SL	1mq/3mq di SL	50 alberi/ha	50 arbusti/ha

Nota: (1) Nel rispetto della normativa di settore

Per altre tipologie di *Dotazioni pubbliche di livello territoriale* valgono le specifiche norme di settore.

4. Gli interventi per le *Dotazioni pubbliche di livello locale* sono soggetti al rispetto dei parametri e delle grandezze urbanistiche ed ecologiche di cui alla Tabella che segue:

Tabella 2 Art.107- Dotazioni pubbliche di livello locale

Attrezzature	Indice Iuf Mq/mq	Indice Copertura IC %	Indice IP %	Parcheggi pertinenziali	Parcheggi Pubblici	Densità Arborea DA	Densità Arbustiva DAR
Istruzione inferiore	(1)	(1)	40%	1mq/5mq di SL	1mq/10mq di SL	30 alberi/ha	40 arbusti/ha
Interesse comune	0,50	40%	40%	1mq/10mq di SL	1mq/5mq di SL		

Nota: (1) Nel rispetto della normativa di settore

Per altre tipologie di *Dotazioni pubbliche di livello locale* valgono le specifiche norme di settore.

5. Gli *Spazi verdi pubblici attrezzati* - Vp sono oggetto di interventi di sistemazione a verde, con vegetazione arborea e arbustiva, e attrezzamento leggero (secondo i casi possono essere strutture stabili e/o amovibili: chioschi, punti di ristoro, servizi igienici) ed eventualmente dati in gestione ai privati, in rapporto alla funzione ricreativa e salutista all'aria aperta che svolgono.

6. Negli *Spazi pubblici attrezzati per lo sport* - AS, salvo le attrezzature esistenti e diverse esigenze espresse nelle norme di settore, la superficie occupata dagli impianti non può superare il 70% della Sf; per i necessari servizi (spogliatoi, servizi igienici, ristoro, uffici, depositi) è ammessa una SL massima di mq 500 con H max di ml 4,50 e per i relativi parcheggi pubblici una superficie non inferiore al 30% della superficie occupata dall'impianto. Gli spazi aperti sono sistemati a verde con vegetazione arborea e arbustiva. Nel caso di impianti sportivi di livello urbano (palazzetto dello sport, stadio, grandi palestre, ecc) valgono le norme di settore.

7. I *Parcheggi pubblici* di cui all'Art.105 costituiscono Dotazioni pubbliche.

8. E' facoltà dell'Amministrazione, con Deliberazione del Consiglio Comunale, variare la destinazione delle aree a Dotazioni pubbliche con altra destinazione comunque a servizi pubblici, salvo verifica del carico urbanistico in termini di parcheggi.





PIANO TERRITORIALE PAESAGGISTICO REGIONALE  
Tavola A - Sistemi ed ambiti del paesaggio  
artt. 135, 143 e 156 D.Lgs. 42/2004

Sistema del Paesaggio Insediativo	
	Paesaggio dei Centri e Nuclei Storici con relativa fascia di rispetto
	Parchi,Ville e Giardini Storici
	Paesaggio degli Insediamenti Urbani
	Paesaggio degli Insediamenti in Evoluzione
	Paesaggio dell'Insediamento Storico Diffuso
	Reti, Infrastrutture e Servizi



PIANO TERRITORIALE PAESAGGISTICO REGIONALE  
Tavola B - Beni paesaggistici  
art. 134 co. I lett. a), b) e c) D.Lgs. 42/2004

Ricognizione delle aree tutelate per legge art. 134 co. I lett. b) e art. 142 co. I D.Lgs. 42/2004			
Beni ricognitivi di legge		a058_001 a) protezione delle fasce costiere marittime	art. 34
		b058_001 b) protezione delle coste dei laghi	art. 35
		c058_001 c) protezione dei fiumi, torrenti, corsi d'acqua	art. 36
		d058_001 d) protezione delle montagne sopra quota di 1.200 mt. s.l.m.	art. 37
		f058_001 f) protezione dei parchi e delle riserve naturali	art. 38
		g058_001 g) protezione delle aree boscate	art.39 NTA
		h058_001 h) disciplina per le aree assegnate alle università agrarie e per le aree gravate da uso civico	art. 40
		i058_001 i) protezione delle zone umide	art. 41
		m058_001 m) protezione delle aree di interesse archeologico	art. 42
		m058_001 m) protezione ambiti di interesse archeologico	art. 42
		m058_001 m) protezione punti di interesse archeologico e relativa fascia di rispetto	art. 42
		m058_001 m) protezione linee di interesse archeologico e relativa fascia di rispetto	art. 42
		a058_001 a: riferimento alla lettera dell'art. 142 co. I D.Lgs. 42/2004 058: codice ISTAT della provincia 001: numero progressivo	

## STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI PTPR





**VINCOLO PAESISTICO:** Limitazioni stabilite a seguito del D.M. 29.04.1955, che individua il perimetro del parco dell'Appia Antica e successivo D.M. del 11.02.1960 che Approva il piano territoriale paesaggistico delle zone dell'Appia Antica.

Secondo il Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR), Approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 5 del 21 aprile 2021, pubblicato sul BURL n. 5 del 10.06.2021, il terreno in oggetto ricade:

Secondo i sistemi ed ambiti del paesaggio nella Tavola A come:  
Sistema del Paesaggio Insediativo – Paesaggio degli Insediamenti Urbani.


Secondo i Beni Paesaggistici nelle Tavole B come:  
Individuazione degli immobili e delle aree di notevole interesse pubblico - art. 134 co. I lett. a) e art. 136 D.Lgs 42/2004.  
Beni Dichiarativi cd 058\_001, lettera c) e d) beni d'insieme: vaste località con valore estetico tradizionale, bellezze panoramiche (art. 8 delle N.T.A.). (Parte).

Ricognizione delle aree tutelate per legge, art. 134 co.I lett. b) e art. 142 co. I D.Lgs 42/2004.  
Beni ricognitivi di legge:  
m058\_001 m) protezione delle area di interesse archeologico (art. 42 N.T.A.)(Parte).

Individuazione degli immobili e delle aree di notevole interesse pubblico art. 134 co. I lett. a e art. 136 D.Lgs. 42/2004				
Beni dichiarativi		ab058_001	lett. a) e b) beni singoli: naturali, geologici, ville, parchi e giardini	art. 8 NTA
		cd058_001	lett. c) e d) beni d'insieme: vaste località con valore estetico tradizionale, bellezze panoramiche	art. 8 NTA
		cdm058_001	lett. c) e d) beni d'insieme: vaste località per zone di interesse archeologico	art. 8 NTA
		ab058_001	ab: riferimento alla lettera dell'art. 136 co. I D.Lgs. 42/2004 058: codice ISTAT della provincia 001: numero progressivo	

# STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI

## PTPR



### Articolo 8 Beni paesaggistici, articolo 134, comma 1, lettera a), del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio


- I beni paesaggistici inerenti immobili ed aree sottoposti a vincolo paesaggistico tramite la dichiarazione di notevole interesse pubblico con provvedimento dell'amministrazione competente ai sensi dell'articolo 134, comma 1, lettera a), e dell'articolo 136 del Codice comprendono:
  - le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale o di singolarità geologica o memoria storica, ivi compresi gli alberi monumentali;
  - le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del Codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza;
  - i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri e nuclei storici;
  - le bellezze panoramiche e così pure i punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.
- Il Piano ha effettuato, ai sensi dell'articolo 22 della legge regionale 24/1998 e ai sensi dell'articolo 143, comma 1, lettera b), del Codice, la ricognizione e la verifica delle perimetrazioni e dei dispositivi dei provvedimenti individuativi dei beni di cui al precedente comma, definitivamente validati nell'ambito delle attività di copianificazione previste nel protocollo d'intesa sottoscritto l'11 dicembre 2013, trasferendo le perimetrazioni dalla cartografia originaria catastale o IGM 1:25.000 allegata al provvedimento sulla CTR 1:10.000 e 1:5.000.
- I beni di cui al comma 1 sono individuati cartograficamente nelle Tavole B e descritti nei repertori allegati per ciascuno dei cinque ambiti provinciali. Le perimetrazioni contenute nel PTPR, costituiscono, al termine della procedura approvativa, conferma e rettifica dei provvedimenti dei beni paesaggistici di cui all'articolo 134, comma 1, lettera a), del Codice.
- Per le aree individuate graficamente nella Tavola B oggetto di proposte di provvedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico, avviate ai sensi degli articoli 136 e seguenti del Codice, che alla data di approvazione del PTPR non hanno concluso l'iter di adozione, opera la disciplina prevista dal comma 5 dell'articolo 141 del Codice.
- I repertori contengono, inoltre, la segnalazione di eventuali provvedimenti giurisdizionali relativi ai beni di cui al comma 1, assunti, ovvero gli estremi delle sentenze passate in giudicato. In tale ultimo caso sono modificate le perimetrazioni delle Tavole B solo ove la graficizzazione risulti possibile e univoca.
- Ai beni paesaggistici individuati con provvedimento dell'Amministrazione competente non si applica l'esclusione di cui al comma 2 dell'articolo 142 del Codice.
- Le presenti norme disciplinano le ipotesi in cui può trovare applicazione la previsione dell'articolo 143, comma 4, lettera b), a seguito dell'adeguamento degli strumenti urbanistici al PTPR, individuando nell'allegato 5 alle norme le aree gravemente compromesse e degradate per le quali se ne propone l'applicazione.
- Ai beni paesaggistici di cui al comma 1 si applica la disciplina di tutela e di uso degli ambiti di paesaggio di cui al Capo II delle presenti norme, redatta ai sensi dell'articolo 143, comma 1, lettere b), h) ed i), del Codice che costituisce la specifica disciplina intesa ad assicurare la conservazione dei valori espressi dagli aspetti e caratteri peculiari del territorio considerato, ai sensi degli articoli 140, 141 e 141 bis del Codice.
- Resta ferma la specifica disciplina dettata ai sensi dell'articolo 140, comma 2, del Codice dai provvedimenti emanati successivamente all'adozione del PTPR di cui all'allegato A6 alla Tavola B.

### Articolo 42 Protezione zone di interesse archeologico

- Ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettera m), del Codice sono sottoposte a vincolo paesaggistico le zone di interesse archeologico.
- Sono qualificate zone di interesse archeologico quelle aree in cui siano presenti resti archeologici o paleontologici anche non emergenti che comunque costituiscano parte integrante del territorio e lo connotino come meritevole di tutela per la propria attitudine alla conservazione del contesto di giacenza del patrimonio archeologico.
- Rientrano nelle zone di interesse archeologico, ai sensi del comma 2:
  - le aree, gli ambiti ed i beni, puntuali e lineari, nonché le relative fasce di rispetto, già individuati dal PTP come adeguati dal PTPR, con le rettifiche, le eliminazioni e gli spostamenti segnalati dalle Soprintendenze Archeologiche di Stato in attuazione dell'Accordo con il Ministero per i Beni e le attività culturali;
  - le aree individuate con provvedimento dell'amministrazione competente anche successivamente all'approvazione del PTPR.
- La carta tecnica regionale in scala 1:10.000 costituisce il riferimento cartografico per l'individuazione dei beni e delle aree di cui al comma 3.
- Il PTPR ha individuato, ai sensi del comma 3, lettera a), le aree, gli ambiti, i beni, puntuali e lineari, di interesse archeologico e le relative fasce di rispetto, che risultano censiti nel corrispondente repertorio e cartografati nelle Tavole B; tali beni comprendono:
  - beni puntuali o lineari costituiti da beni scavati, resti architettonici e complessi monumentali conosciuti, nonché beni in parte scavati e in parte non scavati o con attività progressive di esplorazione e di scavo e le relative aree o fasce di rispetto, di cento metri;
  - beni puntuali o lineari noti da fonti bibliografiche o documentarie ovvero da esplorazione di superficie, seppur di consistenza ed estensione non comprovate da scavo archeologico, e le relative aree o fasce di rispetto preventivo, dello spessore di cento metri lineari;
  - ambiti di rispetto archeologico costituiti da perimetri che racchiudono porzioni di territorio in cui la presenza di beni di interesse archeologico è integrata da un concorso di altre qualità di tipo morfologico e vegetazionale, che fanno di questi luoghi delle unità di paesaggio assolutamente eccezionali, per le quali si impone una rigorosa tutela del loro valore, non solo come somma di singoli beni ma soprattutto come quadro d'insieme, e delle visuali che di essi e che da essi si godono;
  - le aree costituite da ampie porzioni di territorio connotate come meritevoli di tutela per la propria attitudine alla conservazione del contesto di giacenza del patrimonio archeologico.
- Per le aree, gli ambiti, i beni, puntuali e lineari, e le relative fasce di rispetto di cui al comma 3, lettera a), ai fini del rilascio delle autorizzazioni ai sensi dell'articolo 146 del Codice nonché per la redazione degli strumenti urbanistici, costituiscono riferimento le seguenti norme specifiche di salvaguardia e di tutela:
  - sugli edifici esistenti sono ammessi interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, restauro e risanamento conservativo (lettere a), b) e c) dell'articolo 3 del DPR 380/2001) nonché di ristrutturazione edilizia che non comportino totale demolizione e ricostruzione ovvero interventi di demolizione anche parziale senza ricostruzione; tali interventi non necessitano del preventivo parere della Soprintendenza archeologica di Stato;

- per gli interventi di nuova costruzione, ivi compresi ampliamenti degli edifici esistenti nonché gli interventi pertinenziali e per gli interventi di ristrutturazione edilizia qualora comportino totale demolizione e ricostruzione, e comunque per tutti gli interventi che comportino movimenti di terra, ivi compresi i reinterri, l'autorizzazione paesaggistica è integrata dal preventivo parere della Soprintendenza archeologica di Stato che valuta, successivamente ad eventuali indagini archeologiche o assistenze in corso d'opera, complete di documentazione, l'ubicazione o determina l'eventuale inibizione delle edificazioni in base alla presenza e alla rilevanza dei beni archeologici nonché definisce i movimenti di terra consentiti compatibilmente con l'ubicazione e l'estensione dei beni medesimi; l'autorizzazione paesaggistica valuta l'inserimento degli interventi stessi nel contesto paesaggistico;
  - è obbligatorio mantenere una fascia inedificabile dai singoli beni archeologici da recepire da parte della Regione in sede di autorizzazione dei singoli interventi sulla base del parere della competente Soprintendenza archeologica di Stato;
  - nei beni, e relative fasce di rispetto, di cui al presente comma, è comunque vietata l'installazione di cartelloni ed altre strutture per mezzi pubblicitari, salvo segnaletica stradale o di pubblica utilità o didattica, ed è fatto obbligo, nei nuovi strumenti urbanistici attuativi, di prevedere, ove possibile, l'eliminazione dei manufatti ritenuti incompatibili con il raggiungimento degli obiettivi della tutela.
- Per le aree di cui al comma 3, lettera b), individuate con provvedimento di dichiarazione di interesse pubblico, ai fini del rilascio delle autorizzazioni ai sensi dell'articolo 146 del Codice, nonché per la redazione degli strumenti urbanistici, si applica la specifica disciplina di tutela e di uso dei Paesaggi, nel rispetto delle prescrizioni e procedure di cui al comma 6, lettere a), b), c) e d).
  - In tutti i "paesaggi" individuati dal PTPR, nelle aree tutelate per legge di cui al presente articolo nonché per i beni paesaggistici tipizzati come beni puntuali e lineari diffusi testimonianza dei caratteri identitari archeologici e storici, sono ammissibili, previo parere archeologico della Soprintendenza competente, interventi volti alla salvaguardia, valorizzazione e fruizione dei beni archeologici esistenti o ritrovati, isolati e d'insieme; tali interventi effettuati esclusivamente d'iniziativa ovvero sotto la sorveglianza della competente Soprintendenza riguardano in particolare attività di:
    - protezione: con la realizzazione di staccionate in legno, recinzioni, coperture dirette e indirette, sia provvisorie che definitive, con strutture indipendenti dai manufatti archeologici, eliminazione di alberi, arbusti e siepi, movimenti di terra, realizzazione di schermature arboree;
    - recupero: con interventi di cui all'articolo 3, lettere a), b), c) e d) del DPR 380/2001, fino alla demolizione ed eventuale ricostruzione, eliminazione di superfetazioni;
    - accessibilità: con realizzazione di percorsi pedonali e carrabili strettamente funzionali alla fruizione ed alle opere provvisionali, e di reti per l'urbanizzazione primaria ed i necessari attraversamenti per gli allacci;
    - ricerca e sistemazione: con interventi di esplorazione, scavo, saggi e perforazione, nonché di rimodellamento del terreno e realizzazione di terrazzamenti funzionali ai beni;
    - valorizzazione: con realizzazione di manufatti adibiti a servizi igienici e logistici di prima necessità, nonché dei parcheggi strettamente necessari alla fruizione del bene.
  - Nei casi in cui si configuri la necessità di realizzare un più ampio e sistematico intervento di valorizzazione che riguardi non un singolo bene o sito ma una più vasta area archeologica, si interviene attraverso la realizzazione del parco archeologico e culturale di cui all'articolo 59.
  - In tutti i Paesaggi individuati dal PTPR, ove cogenti, per i beni di interesse archeologico tutelati ai sensi della Parte II del Codice, si applicano le disposizioni di cui ai commi 8 e 9 del presente articolo, anche se non sottoposti a vincolo ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettera m), del Codice.





**AEROPORTO "G.B. PASTINE"**  
**ROMA - CIAMPINO (LIRA)**

## STRUMENTI URBANISTICI

### VINCOLO AEROPORTUALE

#### **Vincolo aeroportuale**

Le aree oggetto di questo certificato sono sottoposte alle limitazioni stabilite ai sensi dell'art. 707 del Codice della Navigazione; e successive modificazioni ed integrazioni, Adottato e Recepito con Deliberazione del C.C. n. 16 del 15.06.2017.